

53
OK

MOZIONE SULLA SOSPENSIONE FERIALE

Premesso

- Che l'art. 1, comma 1, della Legge n. 742/1969 prevede che "Il decorso dei termini processuali ... è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno ...";
- Che tale articolo è stato oggetto di modifica a seguito del D.L. n. 132/2014 - Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile, convertito con modificazioni dalla Legge n. 162/2014, che ha ridotto a 31 gli originari 46 giorni compresi nel periodo 1° agosto - 15 settembre, ed ha altresì aggiunto l'art. 8 bis alla Legge n. 97/1979, riguardante le ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato;
- Che l'operata riduzione del periodo di sospensione dei termini processuali, peraltro nell'ambito di misure urgenti per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile, non si ritiene abbia apportato utilità in termini di maggiore funzionalità del processo;
- Che l'operata riduzione del periodo di sospensione dei termini processuali ha determinato un disagio per l'Avvocatura, limitando l'adeguato periodo di riposo che il predetto istituto mira a tutelare già con le eccezioni correlate alle esigenze di garanzia dell'effettività del diritto di difesa;
- Che il periodo di sospensione feriale non comporta, infatti, per gli avvocati il totale ed incondizionato esonero dall'attività lavorativa, con conseguente contrazione dei giorni concretamente e continuativamente utilizzabili in detto periodo per il recupero delle energie psico-fisiche, ben inferiori ai 31 di cui all'attuale previsione;
- Che il Congresso è stato convocato anche per la proposta di un Nuovo Codice di procedura civile;
- Che, pertanto, si propone che all'art. 1 della Legge n. 742/1969 le parole "dal 1° al 31 agosto di ciascun anno" siano sostituite dalle seguenti: "dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno";

Tutto ciò premesso

chiede e dà mandato agli Organi forensi competenti di porre in essere ogni opportuna iniziativa affinché venga sostenuto il percorso normativo atto alla modifica di cui innanzi.

Impegna l'Organismo Congressuale e il Consiglio Nazionale Forense, ciascuno per sue competenze a dare attuazione a quanto sopra indicato

Il presentatore, delegato Ordine Avvocati di Nocera Inferiore AVV. BARBARA BARBATO

- 1 ACINESE FRANCESCHINI PERUGIA
- 2 STEFANIA PAVONE NAPOLI (BENEVENTO)
- 3 ALESSANDRA VOLPE GENOVA GENOVA
- 4 FABIO BARZETTA (GENOVA)

MOZIONE SULLA SOSPENSIONE FERIALE

Premesso

- Che l'art. 1, comma 1, della Legge n. 742/1969 prevede che "Il decorso dei termini processuali ... è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno ...";
- Che tale articolo è stato oggetto di modifica a seguito del D.L. n. 132/2014 - Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile, convertito con modificazioni dalla Legge n. 162/2014, che ha ridotto a 31 gli originari 46 giorni compresi nel periodo 1° agosto - 15 settembre, ed ha altresì aggiunto l'art. 8 bis alla Legge n. 97/1979, riguardante le ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato;
- Che l'operata riduzione del periodo di sospensione dei termini processuali, peraltro nell'ambito di misure urgenti per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile, non si ritiene abbia apportato utilità in termini di maggiore funzionalità del processo;
- Che l'operata riduzione del periodo di sospensione dei termini processuali ha determinato un disagio per l'Avvocatura, limitando l'adeguato periodo di riposo che il predetto istituto mira a tutelare già con le eccezioni correlate alle esigenze di garanzia dell'effettività del diritto di difesa;
- Che il periodo di sospensione feriale non comporta, infatti, per gli avvocati il totale ed incondizionato esonero dall'attività lavorativa, con conseguente contrazione dei giorni concretamente e continuativamente utilizzabili in detto periodo per il recupero delle energie psico-fisiche, ben inferiori ai 31 di cui all'attuale previsione;
- Che il Congresso è stato convocato anche per la proposta di un Nuovo Codice di procedura civile;
- Che, pertanto, si propone che all'art. 1 della Legge n. 742/1969 le parole "dal 1° al 31 agosto di ciascun anno" siano sostituite dalle seguenti: "dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno";

Tutto ciò premesso

chiede e dà mandato agli Organi forensi competenti di porre in essere ogni opportuna iniziativa affinché venga sostenuto il percorso normativo atto alla modifica di cui innanzi.

Impegna l'Organismo Congressuale e il Consiglio Nazionale Forense, ciascuno per sue competenze a dare attuazione a quanto sopra indicato

Il presentatore, delegato Ordine Avvocati di Nocera Inferiore AVV. BARBARA BARBATO

3/ ANTONIO FAMIGLIETTI - AVELLINO - NAPOLI - ANNA MARINO
6/ DANIELA GIARRE - ROSALBA MARELLI - ROSALBA MARELLI
7/ FEDERICA ADORNI - GENOVA
& ROSSA DONADA - POTENZA

MOZIONE SULLA SOSPENSIONE FERIALE

Premesso

- Che l'art. 1, comma 1, della Legge n. 742/1969 prevede che "Il decorso dei termini processuali ... è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno ...";
- Che tale articolo è stato oggetto di modifica a seguito del D.L. n. 132/2014 - Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile, convertito con modificazioni dalla Legge n. 162/2014, che ha ridotto a 31 gli originari 46 giorni compresi nel periodo 1° agosto - 15 settembre, ed ha altresì aggiunto l'art. 8 bis alla Legge n. 97/1979, riguardante le ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato;
- Che l'operata riduzione del periodo di sospensione dei termini processuali, peraltro nell'ambito di misure urgenti per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile, non si ritiene abbia apportato utilità in termini di maggiore funzionalità del processo;
- Che l'operata riduzione del periodo di sospensione dei termini processuali ha determinato un disagio per l'Avvocatura, limitando l'adeguato periodo di riposo che il predetto istituto mira a tutelare già con le eccezioni correlate alle esigenze di garanzia dell'effettività del diritto di difesa;
- Che il periodo di sospensione feriale non comporta, infatti, per gli avvocati il totale ed incondizionato esonero dall'attività lavorativa, con conseguente contrazione dei giorni concretamente e continuativamente utilizzabili in detto periodo per il recupero delle energie psico-fisiche, ben inferiori ai 31 di cui all'attuale previsione;
- Che il Congresso è stato convocato anche per la proposta di un Nuovo Codice di procedura civile;
- Che, pertanto, si propone che all'art. 1 della Legge n. 742/1969 le parole "dal 1° al 31 agosto di ciascun anno" siano sostituite dalle seguenti: "dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno";

Tutto ciò premesso

chiede e dà mandato agli Organi forensi competenti di porre in essere ogni opportuna iniziativa affinché venga sostenuto il percorso normativo atto alla modifica di cui innanzi.

Impegna l'Organismo Congressuale e il Consiglio Nazionale Forense, ciascuno per sue competenze a dare attuazione a quanto sopra indicato

Il presentatore, delegato Ordine Avvocati di Nocera Inferiore AVV. BARBARA BARBATO 

9 GIACOMO IACARINO

NAPOLI

NAPOLI

10 Barbara Nobili

Napoli

Napoli

11 Felice Ciruzzi

NAPOLI

NAPOLI

12 ANTONIO ZONARO

NAPOLI

BENEVENTO



MOZIONE SULLA SOSPENSIONE FERIALE

Premesso

- Che l'art. 1, comma 1, della Legge n. 742/1969 prevede che "Il decorso dei termini processuali ... è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno ...";
- Che tale articolo è stato oggetto di modifica a seguito del D.L. n. 132/2014 - Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile, convertito con modificazioni dalla Legge n. 162/2014, che ha ridotto a 31 gli originari 46 giorni compresi nel periodo 1° agosto - 15 settembre, ed ha altresì aggiunto l'art. 8 bis alla Legge n. 97/1979, riguardante le ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato;
- Che l'operata riduzione del periodo di sospensione dei termini processuali, peraltro nell'ambito di misure urgenti per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile, non si ritiene abbia apportato utilità in termini di maggiore funzionalità del processo;
- Che l'operata riduzione del periodo di sospensione dei termini processuali ha determinato un disagio per l'Avvocatura, limitando l'adeguato periodo di riposo che il predetto istituto mira a tutelare già con le eccezioni correlate alle esigenze di garanzia dell'effettività del diritto di difesa;
- Che il periodo di sospensione feriale non comporta, infatti, per gli avvocati il totale ed incondizionato esonero dall'attività lavorativa, con conseguente contrazione dei giorni concretamente e continuativamente utilizzabili in detto periodo per il recupero delle energie psico-fisiche, ben inferiori ai 31 di cui all'attuale previsione;
- Che il Congresso è stato convocato anche per la proposta di un Nuovo Codice di procedura civile;
- Che, pertanto, si propone che all'art. 1 della Legge n. 742/1969 le parole "dal 1° al 31 agosto di ciascun anno" siano sostituite dalle seguenti: "dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno";

Tutto ciò premesso

chiede e dà mandato agli Organi forensi competenti di porre in essere ogni opportuna iniziativa affinché venga sostenuto il percorso normativo atto alla modifica di cui innanzi.

Impegna l'Organismo Congressuale e il Consiglio Nazionale Forense, ciascuno per sue competenze a dare attuazione a quanto sopra indicato

Il presentatore, delegato Ordine Avvocati di Nocera Inferiore AVV. BARBARA BARBATO

[Handwritten signatures and names]
B. EDO ARIDO SAMPIETRO PAVIA
L. SIRICA VINCENZO FORO NOCERA INF. DISTRETTO SALERNO
M. MICHELE ISPODAMIA GENOVA
L. LOREANA CAPOCELLI GENOVA NAPOLI (NA)

MOZIONE SULLA SOSPENSIONE FERIALE

Premesso

- Che l'art. 1, comma 1, della Legge n. 742/1969 prevede che "Il decorso dei termini processuali ... è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno ...";
- Che tale articolo è stato oggetto di modifica a seguito del D.L. n. 132/2014 - Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile, convertito con modificazioni dalla Legge n. 162/2014, che ha ridotto a 31 gli originari 46 giorni compresi nel periodo 1° agosto - 15 settembre, ed ha altresì aggiunto l'art. 8 bis alla Legge n. 97/1979, riguardante le ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato;
- Che l'operata riduzione del periodo di sospensione dei termini processuali, peraltro nell'ambito di misure urgenti per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile, non si ritiene abbia apportato utilità in termini di maggiore funzionalità del processo;
- Che l'operata riduzione del periodo di sospensione dei termini processuali ha determinato un disagio per l'Avvocatura, limitando l'adeguato periodo di riposo che il predetto istituto mira a tutelare già con le eccezioni correlate alle esigenze di garanzia dell'effettività del diritto di difesa;
- Che il periodo di sospensione feriale non comporta, infatti, per gli avvocati il totale ed incondizionato esonero dall'attività lavorativa, con conseguente contrazione dei giorni concretamente e continuativamente utilizzabili in detto periodo per il recupero delle energie psico-fisiche, ben inferiori ai 31 di cui all'attuale previsione;
- Che il Congresso è stato convocato anche per la proposta di un Nuovo Codice di procedura civile;
- Che, pertanto, si propone che all'art. 1 della Legge n. 742/1969 le parole "dal 1° al 31 agosto di ciascun anno" siano sostituite dalle seguenti: "dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno";

Tutto ciò premesso

chiede e dà mandato agli Organi forensi competenti di porre in essere ogni opportuna iniziativa affinché venga sostenuto il percorso normativo atto alla modifica di cui innanzi.

Impegna l'Organismo Congressuale e il Consiglio Nazionale Forense, ciascuno per sue competenze a dare attuazione a quanto sopra indicato

Il presentatore, delegato Ordine Avvocati di Nocera Inferiore AVV. BARBARA BARBATO



16 ALTARUM PASQUAS

Foto NAPOLI

DIRETTORE NAPOLI



MOZIONE SULLA SOSPENSIONE FERIALE

Premesso



- Che l'art. 1, comma 1, della Legge n. 742/1969 prevede che "Il decorso dei termini processuali ... è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno ...";
- Che tale articolo è stato oggetto di modifica a seguito del D.L. n. 132/2014 - Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile, convertito con modificazioni dalla Legge n. 162/2014, che ha ridotto a 31 gli originari 46 giorni compresi nel periodo 1° agosto - 15 settembre, ed ha altresì aggiunto l'art. 8 bis alla Legge n. 97/1979, riguardante le ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato;
- Che l'operata riduzione del periodo di sospensione dei termini processuali, peraltro nell'ambito di misure urgenti per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile, non si ritiene abbia apportato utilità in termini di maggiore funzionalità del processo;
- Che l'operata riduzione del periodo di sospensione dei termini processuali ha determinato un disagio per l'Avvocatura, limitando l'adeguato periodo di riposo che il predetto istituto mira a tutelare già con le eccezioni correlate alle esigenze di garanzia dell'effettività del diritto di difesa;
- Che il periodo di sospensione feriale non comporta, infatti, per gli avvocati il totale ed incondizionato esonero dall'attività lavorativa, con conseguente contrazione dei giorni concretamente e continuativamente utilizzabili in detto periodo per il recupero delle energie psico-fisiche, ben inferiori ai 31 di cui all'attuale previsione;
- Che il Congresso è stato convocato anche per la proposta di un Nuovo Codice di procedura civile;
- Che, pertanto, si propone che all'art. 1 della Legge n. 742/1969 le parole "dal 1° al 31 agosto di ciascun anno" siano sostituite dalle seguenti: "dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno";

Tutto ciò premesso

chiede e dà mandato agli Organi forensi competenti di porre in essere ogni opportuna iniziativa affinché venga sostenuto il percorso normativo atto alla modifica di cui innanzi.

Impegna l'Organismo Congressuale e il Consiglio Nazionale Forense, ciascuno per sue competenze a dare attuazione a quanto sopra indicato

Il presentatore, delegato Ordine Avvocati di Nocera Inferiore AVV. BARBARA BARBATO

17 ARMANDO ROSSI	NAPOLI	NAPOLI	
18 BARBARA BISSOL	VEREZZA	VERONA	
19 CAPASSO TORRESA	ROY	CELLETTI	
20 MICHELE DEWEDERA	BO	RAVENNA	
21 SILVIA SICCARDI	BO	RIKINI	
22 FRANCESCO DEL GROSSO	NA	BN	

MOZIONE SULLA SOSPENSIONE FERIALE

Premesso

- Che l'art. 1, comma 1, della Legge n. 742/1969 prevede che "Il decorso dei termini processuali ... è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno ...";
- Che tale articolo è stato oggetto di modifica a seguito del D.L. n. 132/2014 - Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile, convertito con modificazioni dalla Legge n. 162/2014, che ha ridotto a 31 gli originari 46 giorni compresi nel periodo 1° agosto - 15 settembre, ed ha altresì aggiunto l'art. 8 bis alla Legge n. 97/1979, riguardante le ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato;
- Che l'operata riduzione del periodo di sospensione dei termini processuali, peraltro nell'ambito di misure urgenti per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile, non si ritiene abbia apportato utilità in termini di maggiore funzionalità del processo;
- Che l'operata riduzione del periodo di sospensione dei termini processuali ha determinato un disagio per l'Avvocatura, limitando l'adeguato periodo di riposo che il predetto istituto mira a tutelare già con le eccezioni correlate alle esigenze di garanzia dell'effettività del diritto di difesa;
- Che il periodo di sospensione feriale non comporta, infatti, per gli avvocati il totale ed incondizionato esonero dall'attività lavorativa, con conseguente contrazione dei giorni concretamente e continuativamente utilizzabili in detto periodo per il recupero delle energie psico-fisiche, ben inferiori ai 31 di cui all'attuale previsione;
- Che il Congresso è stato convocato anche per la proposta di un Nuovo Codice di procedura civile;
- Che, pertanto, si propone che all'art. 1 della Legge n. 742/1969 le parole "dal 1° al 31 agosto di ciascun anno" siano sostituite dalle seguenti: "dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno";

Tutto ciò premesso


chiede e dà mandato agli Organi forensi competenti di porre in essere ogni opportuna iniziativa affinché venga sostenuto il percorso normativo atto alla modifica di cui innanzi.

Impegna l'Organismo Congressuale e il Consiglio Nazionale Forense, ciascuno per sue competenze a dare attuazione a quanto sopra indicato

Il presentatore, delegato Ordine Avvocati di Nocera Inferiore AVV. BARBARA BARBATO



23 GIUNIO MUSU SA NOCERA INF.
24 GUIDO CASARIN SA NOCERA INF.
25 LUCIA CALCEITA TS GORIZIA



MOZIONE SULLA SOSPENSIONE FERIALE

Premesso

- Che l'art. 1, comma 1, della Legge n. 742/1969 prevede che "Il decorso dei termini processuali ... è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno ...";
- Che tale articolo è stato oggetto di modifica a seguito del D.L. n. 132/2014 - Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile, convertito con modificazioni dalla Legge n. 162/2014, che ha ridotto a 31 gli originari 46 giorni compresi nel periodo 1° agosto - 15 settembre, ed ha altresì aggiunto l'art. 8 bis alla Legge n. 97/1979, riguardante le ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato;
- Che l'operata riduzione del periodo di sospensione dei termini processuali, peraltro nell'ambito di misure urgenti per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile, non si ritiene abbia apportato utilità in termini di maggiore funzionalità del processo;
- Che l'operata riduzione del periodo di sospensione dei termini processuali ha determinato un disagio per l'Avvocatura, limitando l'adeguato periodo di riposo che il predetto istituto mira a tutelare già con le eccezioni correlate alle esigenze di garanzia dell'effettività del diritto di difesa;
- Che il periodo di sospensione feriale non comporta, infatti, per gli avvocati il totale ed incondizionato esonero dall'attività lavorativa, con conseguente contrazione dei giorni concretamente e continuativamente utilizzabili in detto periodo per il recupero delle energie psico-fisiche, ben inferiori ai 31 di cui all'attuale previsione;
- Che il Congresso è stato convocato anche per la proposta di un Nuovo Codice di procedura civile;
- Che, pertanto, si propone che all'art. 1 della Legge n. 742/1969 le parole "dal 1° al 31 agosto di ciascun anno" siano sostituite dalle seguenti: "dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno";

Tutto ciò premesso

chiede e dà mandato agli Organi forensi competenti di porre in essere ogni opportuna iniziativa affinché venga sostenuto il percorso normativo atto alla modifica di cui innanzi.

Impegna l'Organismo Congressuale e il Consiglio Nazionale Forense, ciascuno per sue competenze a dare attuazione a quanto sopra indicato

Il presentatore, delegato Ordine Avvocati di Nocera Inferiore AVV. BARBARA BARBATO

26 *Giuseppe Nocera*
Luigi Valeri

FI
SB

PI
Ugo



MOZIONE SULLA SOSPENSIONE FERIALE

Premesso

- Che l'art. 1, comma 1, della Legge n. 742/1969 prevede che "Il decorso dei termini processuali ... è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno ...";
- Che tale articolo è stato oggetto di modifica a seguito del D.L. n. 132/2014 - Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile, convertito con modificazioni dalla Legge n. 162/2014, che ha ridotto a 31 gli originari 46 giorni compresi nel periodo 1° agosto - 15 settembre, ed ha altresì aggiunto l'art. 8 bis alla Legge n. 97/1979, riguardante le ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato;
- Che l'operata riduzione del periodo di sospensione dei termini processuali, peraltro nell'ambito di misure urgenti per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile, non si ritiene abbia apportato utilità in termini di maggiore funzionalità del processo;
- Che l'operata riduzione del periodo di sospensione dei termini processuali ha determinato un disagio per l'Avvocatura, limitando l'adeguato periodo di riposo che il predetto istituto mira a tutelare già con le eccezioni correlate alle esigenze di garanzia dell'effettività del diritto di difesa;
- Che il periodo di sospensione feriale non comporta, infatti, per gli avvocati il totale ed incondizionato esonero dall'attività lavorativa, con conseguente contrazione dei giorni concretamente e continuativamente utilizzabili in detto periodo per il recupero delle energie psico-fisiche, ben inferiori ai 31 di cui all'attuale previsione;
- Che il Congresso è stato convocato anche per la proposta di un Nuovo Codice di procedura civile;
- Che, pertanto, si propone che all'art. 1 della Legge n. 742/1969 le parole "dal 1° al 31 agosto di ciascun anno" siano sostituite dalle seguenti: "dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno";

Tutto ciò premesso

chiede e dà mandato agli Organi forensi competenti di porre in essere ogni opportuna iniziativa affinché venga sostenuto il percorso normativo atto alla modifica di cui innanzi.

Impegna l'Organismo Congressuale e il Consiglio Nazionale Forense, ciascuno per sue competenze a dare attuazione a quanto sopra indicato

Il presentatore, delegato Ordine Avvocati di Nocera Inferiore AVV. BARBARA BARBATO

Barbato

27 PIETRO FANGUSA PALERMO - TERACINI IC.

28 ALESSANDRA ABBATECIANNI BA

29 DANIELA SANCIAMARCO BA

30 Ferraro Nicoletta MN

DE CRISTOFARO ANTONIO

CASSINO

31 SASSANO STEFANO

32 GONFALONI EMANUELE

PE

DT

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

MOZIONE SULLA SOSPENSIONE FERIALE

Premesso



- Che l'art. 1, comma 1, della Legge n. 742/1969 prevede che "Il decorso dei termini processuali ... è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno ...";
- Che tale articolo è stato oggetto di modifica a seguito del D.L. n. 132/2014 - Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile, convertito con modificazioni dalla Legge n. 162/2014, che ha ridotto a 31 gli originari 46 giorni compresi nel periodo 1° agosto - 15 settembre, ed ha altresì aggiunto l'art. 8 bis alla Legge n. 97/1979, riguardante le ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato;
- Che l'operata riduzione del periodo di sospensione dei termini processuali, peraltro nell'ambito di misure urgenti per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile, non si ritiene abbia apportato utilità in termini di maggiore funzionalità del processo;
- Che l'operata riduzione del periodo di sospensione dei termini processuali ha determinato un disagio per l'Avvocatura, limitando l'adeguato periodo di riposo che il predetto istituto mira a tutelare già con le eccezioni correlate alle esigenze di garanzia dell'effettività del diritto di difesa;
- Che il periodo di sospensione feriale non comporta, infatti, per gli avvocati il totale ed incondizionato esonero dall'attività lavorativa, con conseguente contrazione dei giorni concretamente e continuativamente utilizzabili in detto periodo per il recupero delle energie psico-fisiche, ben inferiori ai 31 di cui all'attuale previsione;
- Che il Congresso è stato convocato anche per la proposta di un Nuovo Codice di procedura civile;
- Che, pertanto, si propone che all'art. 1 della Legge n. 742/1969 le parole "dal 1° al 31 agosto di ciascun anno" siano sostituite dalle seguenti: "dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno";

Tutto ciò premesso

chiede e dà mandato agli Organi forensi competenti di porre in essere ogni opportuna iniziativa affinché venga sostenuto il percorso normativo atto alla modifica di cui innanzi.

Impegna l'Organismo Congressuale e il Consiglio Nazionale Forense, ciascuno per sue competenze a dare attuazione a quanto sopra indicato

Il presentatore, delegato Ordine Avvocati di Nocera Inferiore AVV. BARBARA BARBATO

- 34) ALESSANDRO RIGANTE - TORINO - LECCE - 
- 32) ANTONELLA PEZZINO (BARI) - 
- 36) CHIARA ANTOLO GENOVA SE 
- 27) SIMONA COCCONE GENOVA SE 
- 28) DENITA GUSA TERMINI I. (PA) 

MOZIONE SULLA SOSPENSIONE FERIALE

Premesso

- Che l'art. 1, comma 1, della Legge n. 742/1969 prevede che "Il decorso dei termini processuali ... è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno ...";
- Che tale articolo è stato oggetto di modifica a seguito del D.L. n. 132/2014 - Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile, convertito con modificazioni dalla Legge n. 162/2014, che ha ridotto a 31 gli originari 46 giorni compresi nel periodo 1° agosto - 15 settembre, ed ha altresì aggiunto l'art. 8 bis alla Legge n. 97/1979, riguardante le ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato;
- Che l'operata riduzione del periodo di sospensione dei termini processuali, peraltro nell'ambito di misure urgenti per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile, non si ritiene abbia apportato utilità in termini di maggiore funzionalità del processo;
- Che l'operata riduzione del periodo di sospensione dei termini processuali ha determinato un disagio per l'Avvocatura, limitando l'adeguato periodo di riposo che il predetto istituto mira a tutelare già con le eccezioni correlate alle esigenze di garanzia dell'effettività del diritto di difesa;
- Che il periodo di sospensione feriale non comporta, infatti, per gli avvocati il totale ed incondizionato esonero dall'attività lavorativa, con conseguente contrazione dei giorni concretamente e continuativamente utilizzabili in detto periodo per il recupero delle energie psico-fisiche, ben inferiori ai 31 di cui all'attuale previsione;
- Che il Congresso è stato convocato anche per la proposta di un Nuovo Codice di procedura civile;
- Che, pertanto, si propone che all'art. 1 della Legge n. 742/1969 le parole "dal 1° al 31 agosto di ciascun anno" siano sostituite dalle seguenti: "dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno";

Tutto ciò premesso


chiede e dà mandato agli Organi forensi competenti di porre in essere ogni opportuna iniziativa affinché venga sostenuto il percorso normativo atto alla modifica di cui innanzi.

Impegna l'Organismo Congressuale e il Consiglio Nazionale Forense, ciascuno per sue competenze a dare attuazione a quanto sopra indicato

Il presentatore, delegato Ordine Avvocati di Nocera Inferiore AVV. BARBARA BARBATO

39 LUIGI FANZINI
60 LORENZO BARBARINO

BARBATO (BA)
GENOVA (GE)



MOZIONE SULLA SOSPENSIONE FERIALE

Premesso


- Che l'art. 1, comma 1, della Legge n. 742/1969 prevede che "Il decorso dei termini processuali ... è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno ...";
- Che tale articolo è stato oggetto di modifica a seguito del D.L. n. 132/2014 - Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile, convertito con modificazioni dalla Legge n. 162/2014, che ha ridotto a 31 gli originari 46 giorni compresi nel periodo 1° agosto - 15 settembre, ed ha altresì aggiunto l'art. 8 bis alla Legge n. 97/1979, riguardante le ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato;
- Che l'operata riduzione del periodo di sospensione dei termini processuali, peraltro nell'ambito di misure urgenti per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile, non si ritiene abbia apportato utilità in termini di maggiore funzionalità del processo;
- Che l'operata riduzione del periodo di sospensione dei termini processuali ha determinato un disagio per l'Avvocatura, limitando l'adeguato periodo di riposo che il predetto istituto mira a tutelare già con le eccezioni correlate alle esigenze di garanzia dell'effettività del diritto di difesa;
- Che il periodo di sospensione feriale non comporta, infatti, per gli avvocati il totale ed incondizionato esonero dall'attività lavorativa, con conseguente contrazione dei giorni concretamente e continuativamente utilizzabili in detto periodo per il recupero delle energie psico-fisiche, ben inferiori ai 31 di cui all'attuale previsione;
- Che il Congresso è stato convocato anche per la proposta di un Nuovo Codice di procedura civile;
- Che, pertanto, si propone che all'art. 1 della Legge n. 742/1969 le parole "dal 1° al 31 agosto di ciascun anno" siano sostituite dalle seguenti: "dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno";

Tutto ciò premesso

chiede e dà mandato agli Organi forensi competenti di porre in essere ogni opportuna iniziativa affinché venga sostenuto il percorso normativo atto alla modifica di cui innanzi.

Impegna l'Organismo Congressuale e il Consiglio Nazionale Forense, ciascuno per sue competenze a dare attuazione a quanto sopra indicato

Il presentatore, delegato Ordine Avvocati di Nocera Inferiore AVV. BARBARA BARBATO

1 STEFANO SASSANO	L'AQUILA	PESCARA	
2 ROSA SROSITO	NOLA	NAPOLI	
3 ROSARIA ELEFANTE	NAPOLI	NAPOLI	
4 SILVIA ORLANDINI	FIRENZE	FIRENZE	
5 GIULIA CONTARSI	SALERNO	Nocera Inferiore	
6 PIETRO BARBARO ANTONI	AVELLANO	AVELLANO	



MOZIONE SULLA SOSPENSIONE FERIALE

Premesso

- Che l'art. 1, comma 1, della Legge n. 742/1969 prevede che "Il decorso dei termini processuali ... è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno ...";
- Che tale articolo è stato oggetto di modifica a seguito del D.L. n. 132/2014 - Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile, convertito con modificazioni dalla Legge n. 162/2014, che ha ridotto a 31 gli originari 46 giorni compresi nel periodo 1° agosto - 15 settembre, ed ha altresì aggiunto l'art. 8 bis alla Legge n. 97/1979, riguardante le ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato;
- Che l'operata riduzione del periodo di sospensione dei termini processuali, peraltro nell'ambito di misure urgenti per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile, non si ritiene abbia apportato utilità in termini di maggiore funzionalità del processo;
- Che l'operata riduzione del periodo di sospensione dei termini processuali ha determinato un disagio per l'Avvocatura, limitando l'adeguato periodo di riposo che il predetto istituto mira a tutelare già con le eccezioni correlate alle esigenze di garanzia dell'effettività del diritto di difesa;
- Che il periodo di sospensione feriale non comporta, infatti, per gli avvocati il totale ed incondizionato esonero dall'attività lavorativa, con conseguente contrazione dei giorni concretamente e continuativamente utilizzabili in detto periodo per il recupero delle energie psico-fisiche, ben inferiori ai 31 di cui all'attuale previsione;
- Che il Congresso è stato convocato anche per la proposta di un Nuovo Codice di procedura civile;
- Che, pertanto, si propone che all'art. 1 della Legge n. 742/1969 le parole "dal 1° al 31 agosto di ciascun anno" siano sostituite dalle seguenti: "dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno";

Tutto ciò premesso

chiede e dà mandato agli Organi forensi competenti di porre in essere ogni opportuna iniziativa affinché venga sostenuto il percorso normativo atto alla modifica di cui innanzi.


Impegna l'Organismo Congressuale e il Consiglio Nazionale Forense, ciascuno per sue competenze a dare attuazione a quanto sopra indicato

Il presentatore, delegato Ordine Avvocati di Nocera Inferiore AVV. BARBARA BARBATO 

46 ALESSANDRO LUCHI CAQUARI

47 ALESSANDRO GARRI

48 MAURIZIO NAPOLITANO POTENZA



MOZIONE SULLA SOSPENSIONE FERIALE

Premesso

- Che l'art. 1, comma 1, della Legge n. 742/1969 prevede che "Il decorso dei termini processuali ... è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno ...";
- Che tale articolo è stato oggetto di modifica a seguito del D.L. n. 132/2014 - Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile, convertito con modificazioni dalla Legge n. 162/2014, che ha ridotto a 31 gli originari 46 giorni compresi nel periodo 1° agosto - 15 settembre, ed ha altresì aggiunto l'art. 8 bis alla Legge n. 97/1979, riguardante le ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato;
- Che l'operata riduzione del periodo di sospensione dei termini processuali, peraltro nell'ambito di misure urgenti per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile, non si ritiene abbia apportato utilità in termini di maggiore funzionalità del processo;
- Che l'operata riduzione del periodo di sospensione dei termini processuali ha determinato un disagio per l'Avvocatura, limitando l'adeguato periodo di riposo che il predetto istituto mira a tutelare già con le eccezioni correlate alle esigenze di garanzia dell'effettività del diritto di difesa;
- Che il periodo di sospensione feriale non comporta, infatti, per gli avvocati il totale ed incondizionato esonero dall'attività lavorativa, con conseguente contrazione dei giorni concretamente e continuativamente utilizzabili in detto periodo per il recupero delle energie psico-fisiche, ben inferiori ai 31 di cui all'attuale previsione;
- Che il Congresso è stato convocato anche per la proposta di un Nuovo Codice di procedura civile;
- Che, pertanto, si propone che all'art. 1 della Legge n. 742/1969 le parole "dal 1° al 31 agosto di ciascun anno" siano sostituite dalle seguenti: "dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno";

Tutto ciò premesso

chiede e dà mandato agli Organi forensi competenti di porre in essere ogni opportuna iniziativa affinché venga sostenuto il percorso normativo atto alla modifica di cui innanzi.

Impegna l'Organismo Congressuale e il Consiglio Nazionale Forense, ciascuno per sue competenze a dare attuazione a quanto sopra indicato

Il presentatore, delegato Ordine Avvocati di Nocera Inferiore AVV. BARBARA BARBATO



59 ELVIRA FESTA, AVERUNO - NO POI



MOZIONE SULLA SOSPENSIONE FERIALE

Premesso

- Che l'art. 1, comma 1, della Legge n. 742/1969 prevede che "Il decorso dei termini processuali ... è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno ...";
- Che tale articolo è stato oggetto di modifica a seguito del D.L. n. 132/2014 - Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile, convertito con modificazioni dalla Legge n. 162/2014, che ha ridotto a 31 gli originari 46 giorni compresi nel periodo 1° agosto - 15 settembre, ed ha altresì aggiunto l'art. 8 bis alla Legge n. 97/1979, riguardante le ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato;
- Che l'operata riduzione del periodo di sospensione dei termini processuali, peraltro nell'ambito di misure urgenti per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile, non si ritiene abbia apportato utilità in termini di maggiore funzionalità del processo;
- Che l'operata riduzione del periodo di sospensione dei termini processuali ha determinato un disagio per l'Avvocatura, limitando l'adeguato periodo di riposo che il predetto istituto mira a tutelare già con le eccezioni correlate alle esigenze di garanzia dell'effettività del diritto di difesa;
- Che il periodo di sospensione feriale non comporta, infatti, per gli avvocati il totale ed incondizionato esonero dall'attività lavorativa, con conseguente contrazione dei giorni concretamente e continuativamente utilizzabili in detto periodo per il recupero delle energie psico-fisiche, ben inferiori ai 31 di cui all'attuale previsione;
- Che il Congresso è stato convocato anche per la proposta di un Nuovo Codice di procedura civile;
- Che, pertanto, si propone che all'art. 1 della Legge n. 742/1969 le parole "dal 1° al 31 agosto di ciascun anno" siano sostituite dalle seguenti: "dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno";

Tutto ciò premesso

chiede e dà mandato agli Organi forensi competenti di porre in essere ogni opportuna iniziativa affinché venga sostenuto il percorso normativo atto alla modifica di cui innanzi.

Impegna l'Organismo Congressuale e il Consiglio Nazionale Forense, ciascuno per sue competenze a dare attuazione a quanto sopra indicato

Il presentatore, delegato Ordine Avvocati di Nocera Inferiore AVV. BARBARA BARBATO

50
51
52
53
54

RODOLFO E COGNOME Chiaro LOPS ANNA	MARCO BARI	MARCO Distr. Torino Oral Novara CATANZARO CASSINO	ORANGE CA FORTE	Alfano Alfano Alfano
--	---------------	---	-----------------------	----------------------------

MOZIONE SULLA SOSPENSIONE FERIALE

Premesso

- Che l'art. 1, comma 1, della Legge n. 742/1969 prevede che "Il decorso dei termini processuali ... è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno ...";
- Che tale articolo è stato oggetto di modifica a seguito del D.L. n. 132/2014 - Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile, convertito con modificazioni dalla Legge n. 162/2014, che ha ridotto a 31 gli originari 46 giorni compresi nel periodo 1° agosto - 15 settembre, ed ha altresì aggiunto l'art. 8 bis alla Legge n. 97/1979, riguardante le ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato;
- Che l'operata riduzione del periodo di sospensione dei termini processuali, peraltro nell'ambito di misure urgenti per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile, non si ritiene abbia apportato utilità in termini di maggiore funzionalità del processo;
- Che l'operata riduzione del periodo di sospensione dei termini processuali ha determinato un disagio per l'Avvocatura, limitando l'adeguato periodo di riposo che il predetto istituto mira a tutelare già con le eccezioni correlate alle esigenze di garanzia dell'effettività del diritto di difesa;
- Che il periodo di sospensione feriale non comporta, infatti, per gli avvocati il totale ed incondizionato esonero dall'attività lavorativa, con conseguente contrazione dei giorni concretamente e continuativamente utilizzabili in detto periodo per il recupero delle energie psico-fisiche, ben inferiori ai 31 di cui all'attuale previsione;
- Che il Congresso è stato convocato anche per la proposta di un Nuovo Codice di procedura civile;
- Che, pertanto, si propone che all'art. 1 della Legge n. 742/1969 le parole "dal 1° al 31 agosto di ciascun anno" siano sostituite dalle seguenti: "dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno";

Tutto ciò premesso

chiede e dà mandato agli Organi forensi competenti di porre in essere ogni opportuna iniziativa affinché venga sostenuto il percorso normativo atto alla modifica di cui innanzi.

Impegna l'Organismo Congressuale e il Consiglio Nazionale Forense, ciascuno per sue competenze a dare attuazione a quanto sopra indicato

Il presentatore, delegato Ordine Avvocati di Nocera Inferiore AVV. BARBARA BARBATO

SS	GIULIANO BARBATO	RC	RC
SG	LAPOLA PIERWIGI	PZ	PZ
SY	PINO PONZO	TO	AC
	PIZZINO ROSARIO	CT	CT
	CLAUDIA CARROZZO	RR	VA



MOZIONE SULLA SOSPENSIONE FERIALE

Premesso

- Che l'art. 1, comma 1, della Legge n. 742/1969 prevede che "Il decorso dei termini processuali ... è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno ...";
- Che tale articolo è stato oggetto di modifica a seguito del D.L. n. 132/2014 - Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile, convertito con modificazioni dalla Legge n. 162/2014, che ha ridotto a 31 gli originari 46 giorni compresi nel periodo 1° agosto - 15 settembre, ed ha altresì aggiunto l'art. 8 bis alla Legge n. 97/1979, riguardante le ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato;
- Che l'operata riduzione del periodo di sospensione dei termini processuali, peraltro nell'ambito di misure urgenti per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile, non si ritiene abbia apportato utilità in termini di maggiore funzionalità del processo;
- Che l'operata riduzione del periodo di sospensione dei termini processuali ha determinato un disagio per l'Avvocatura, limitando l'adeguato periodo di riposo che il predetto istituto mira a tutelare già con le eccezioni correlate alle esigenze di garanzia dell'effettività del diritto di difesa;
- Che il periodo di sospensione feriale non comporta, infatti, per gli avvocati il totale ed incondizionato esonero dall'attività lavorativa, con conseguente contrazione dei giorni concretamente e continuativamente utilizzabili in detto periodo per il recupero delle energie psico-fisiche, ben inferiori ai 31 di cui all'attuale previsione;
- Che il Congresso è stato convocato anche per la proposta di un Nuovo Codice di procedura civile;
- Che, pertanto, si propone che all'art. 1 della Legge n. 742/1969 le parole "dal 1° al 31 agosto di ciascun anno" siano sostituite dalle seguenti: "dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno";


Tutto ciò premesso

chiede e dà mandato agli Organi forensi competenti di porre in essere ogni opportuna iniziativa affinché venga sostenuto il percorso normativo atto alla modifica di cui innanzi.

Impegna l'Organismo Congressuale e il Consiglio Nazionale Forense, ciascuno per sue competenze a dare attuazione a quanto sopra indicato

Il presentatore, delegato Ordine Avvocati di Nocera Inferiore AVV. BARBARA BARBATO 

ANTONIO RUFFONE	T. ANITA	T. ANITA
AMBROSIO MARIA	T. ANITA	T. ANITA
PATRIZIA SCARITA	T. ANITA	T. ANITA
ESPOSITO FRANCESCO	T. ANITA	NAPOLI
LOCITANO FABIO	SALERNO	
MALDIERI RENATO	SALERNO	SALERNO



MOZIONE SULLA SOSPENSIONE FERIALE

Premesso

- Che l'art. 1, comma 1, della Legge n. 742/1969 prevede che "Il decorso dei termini processuali ... è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno ...";
- Che tale articolo è stato oggetto di modifica a seguito del D.L. n. 132/2014 - Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile, convertito con modificazioni dalla Legge n. 162/2014, che ha ridotto a 31 gli originari 46 giorni compresi nel periodo 1° agosto - 15 settembre, ed ha altresì aggiunto l'art. 8 bis alla Legge n. 97/1979, riguardante le ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato;
- Che l'operata riduzione del periodo di sospensione dei termini processuali, peraltro nell'ambito di misure urgenti per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile, non si ritiene abbia apportato utilità in termini di maggiore funzionalità del processo;
- Che l'operata riduzione del periodo di sospensione dei termini processuali ha determinato un disagio per l'Avvocatura, limitando l'adeguato periodo di riposo che il predetto istituto mira a tutelare già con le eccezioni correlate alle esigenze di garanzia dell'effettività del diritto di difesa;
- Che il periodo di sospensione feriale non comporta, infatti, per gli avvocati il totale ed incondizionato esonero dall'attività lavorativa, con conseguente contrazione dei giorni concretamente e continuativamente utilizzabili in detto periodo per il recupero delle energie psico-fisiche, ben inferiori ai 31 di cui all'attuale previsione;
- Che il Congresso è stato convocato anche per la proposta di un Nuovo Codice di procedura civile;
- Che, pertanto, si propone che all'art. 1 della Legge n. 742/1969 le parole "dal 1° al 31 agosto di ciascun anno" siano sostituite dalle seguenti: "dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno";

Tutto ciò premesso

chiede e dà mandato agli Organi forensi competenti di porre in essere ogni opportuna iniziativa affinché venga sostenuto il percorso normativo atto alla modifica di cui innanzi.

Impegna l'Organismo Congressuale e il Consiglio Nazionale Forense, ciascuno per sue competenze a dare attuazione a quanto sopra indicato

Il presentatore, delegato Ordine Avvocati di Nocera Inferiore AVV. BARBARA BARBATO

Francesco Marone
Lorenzo Moliterni
PAOLO VOLTARCO
LUCIO CHIMENTO
Rome
Rome
Rome
COSENZA

MOZIONE SULLA SOSPENSIONE FERIALE

Premesso

- Che l'art. 1, comma 1, della Legge n. 742/1969 prevede che "Il decorso dei termini processuali ... è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno ...";
- Che tale articolo è stato oggetto di modifica a seguito del D.L. n. 132/2014 - Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile, convertito con modificazioni dalla Legge n. 162/2014, che ha ridotto a 31 gli originari 46 giorni compresi nel periodo 1° agosto - 15 settembre, ed ha altresì aggiunto l'art. 8 bis alla Legge n. 97/1979, riguardante le ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato;
- Che l'operata riduzione del periodo di sospensione dei termini processuali, peraltro nell'ambito di misure urgenti per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile, non si ritiene abbia apportato utilità in termini di maggiore funzionalità del processo;
- Che l'operata riduzione del periodo di sospensione dei termini processuali ha determinato un disagio per l'Avvocatura, limitando l'adeguato periodo di riposo che il predetto istituto mira a tutelare già con le eccezioni correlate alle esigenze di garanzia dell'effettività del diritto di difesa;
- Che il periodo di sospensione feriale non comporta, infatti, per gli avvocati il totale ed incondizionato esonero dall'attività lavorativa, con conseguente contrazione dei giorni concretamente e continuativamente utilizzabili in detto periodo per il recupero delle energie psico-fisiche, ben inferiori ai 31 di cui all'attuale previsione;
- Che il Congresso è stato convocato anche per la proposta di un Nuovo Codice di procedura civile;
- Che, pertanto, si propone che all'art. 1 della Legge n. 742/1969 le parole "dal 1° al 31 agosto di ciascun anno" siano sostituite dalle seguenti: "dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno";

Tutto ciò premesso

chiede e dà mandato agli Organi forensi competenti di porre in essere ogni opportuna iniziativa affinché venga sostenuto il percorso normativo atto alla modifica di cui innanzi.

Impegna l'Organismo Congressuale e il Consiglio Nazionale Forense, ciascuno per sue competenze a dare attuazione a quanto sopra indicato

Il presentatore, delegato Ordine Avvocati di Nocera Inferiore AVV. BARBARA BARBATO



ROSSANA PERLA, distretto di Cagliari, foro di
Cagliari



MOZIONE SULLA SOSPENSIONE FERIALE

Premesso

- Che l'art. 1, comma 1, della Legge n. 742/1969 prevede che "Il decorso dei termini processuali ... è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno ...";
- Che tale articolo è stato oggetto di modifica a seguito del D.L. n. 132/2014 - Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile, convertito con modificazioni dalla Legge n. 162/2014, che ha ridotto a 31 gli originari 46 giorni compresi nel periodo 1° agosto - 15 settembre, ed ha altresì aggiunto l'art. 8 bis alla Legge n. 97/1979, riguardante le ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato;
- Che l'operata riduzione del periodo di sospensione dei termini processuali, peraltro nell'ambito di misure urgenti per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile, non si ritiene abbia apportato utilità in termini di maggiore funzionalità del processo;
- Che l'operata riduzione del periodo di sospensione dei termini processuali ha determinato un disagio per l'Avvocatura, limitando l'adeguato periodo di riposo che il predetto istituto mira a tutelare già con le eccezioni correlate alle esigenze di garanzia dell'effettività del diritto di difesa;
- Che il periodo di sospensione feriale non comporta, infatti, per gli avvocati il totale ed incondizionato esonero dall'attività lavorativa, con conseguente contrazione dei giorni concretamente e continuativamente utilizzabili in detto periodo per il recupero delle energie psico-fisiche, ben inferiori ai 31 di cui all'attuale previsione;
- Che il Congresso è stato convocato anche per la proposta di un Nuovo Codice di procedura civile;
- Che, pertanto, si propone che all'art. 1 della Legge n. 742/1969 le parole "dal 1° al 31 agosto di ciascun anno" siano sostituite dalle seguenti: "dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno";

Tutto ciò premesso

chiede e dà mandato agli Organi forensi competenti di porre in essere ogni opportuna iniziativa affinché venga sostenuto il percorso normativo atto alla modifica di cui innanzi.

Impegna l'Organismo Congressuale e il Consiglio Nazionale Forense, ciascuno per sue competenze a dare attuazione a quanto sopra indicato

Il presentatore, delegato Ordine Avvocati di Nocera Inferiore AVV. BARBARA BARBATO

ROCCO GIOVANNI BAESCIA BS

